

CAMERA DEI DEPUTATI N. 786

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PUCCI MARIA e CARCATERRA

Annunziata il 27 settembre 1949

Modifica della lettera C dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, sul conferimento di cattedre negli istituti e scuole d'istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 17 ottobre 1941 nel n. 246 della *Gazzetta Ufficiale* veniva pubblicato il bando di concorso a posti di direttore didattico governativo. L'articolo 1 col quale venivano accantonati 235 posti per gli aspiranti allora alle armi era ribadito dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, che fissava l'accantonamento di metà dei posti per i candidati allora alle armi, nei concorsi di tutte le Amministrazioni dello Stato.

Ai suddetti concorsi a posti di direttore didattico governativo erano ammessi candidati muniti di determinati titoli di studio rilasciati in gran parte da istituti superiori o università (articolo 2 del citato bando di concorso).

Il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, ammetteva ai concorsi previsti dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 tutti i combattenti reduci ed assimilati della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, stabiliva nuove disposizioni per il conferimento dei posti di insegnante negli istituti e scuole di istruzione media di ogni tipo e grado, di direttore nelle scuole secondarie di avviamento professionale, di direttore didattico e

di maestro elementare accantonati ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e metà dei posti veniva conferito mediante concorso per soli titoli e l'altra metà mediante concorso per titoli ed esame.

In virtù dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 al concorso a posti di direttore didattico erano ammessi anche candidati sforniti dei titoli di studio.

Il 2 ottobre 1948 nel n. 230 della *Gazzetta Ufficiale* venivano pubblicati i bandi di concorso per titoli a 117 posti e per titoli ed esami a 118 posti di direttore didattico governativo riservato ai reduci.

Per concludere ora che, attraverso questi successivi provvedimenti, si è venuta a creare una situazione di assoluto svantaggio proprio per coloro per cui erano stati inizialmente accantonati i 235 posti si tenga presente:

a) che il concorso per reduci e assimilati è il completamento del concorso originario bandito nel 1941;

b) che i concorrenti per cui vennero accantonati i posti, alla data del bando del concorso originario, dovevano avere non meno di 6 anni di servizio di ruolo, ed essere in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 2 del suddetto bando, per cui, alla

data del nuovo bando (2 ottobre 1948) essi vengono ad avere non meno di 13 anni di servizio di ruolo;

c) che in virtù del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, ai candidati muniti di titoli di studio specifici erano riservati tutti i 235 posti accantonati, mentre ora con l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 aprile 1948, n. 551, questi candidati hanno praticamente la sola possibilità di partecipare al concorso per titoli ed esami i cui posti sono ridotti appena a 100 (118 meno il 15 per cento riservato agli incaricati delle direzioni didattiche rurali, articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 551), venendo ad avere così come concorrenti tutti coloro

ai quali, sforniti dei suddetti titoli, si richiede il solo requisito di 12 anni di servizio di ruolo.

Si ricorda, inoltre, che la totalità dei candidati muniti di titolo specifico ha avuto nell'immediato dopo-guerra l'incarico della direzione didattica governativa, servizio disimpegnato anche per vari anni.

Premesso che il Ministero, mediante il concorso, voglia scegliere tra i candidati i migliori e più capaci di ricoprire l'Ufficio direttivo, ne consegue che i maestri che hanno prestato moltissimi anni di lodevole servizio nelle pubbliche scuole, forniti di diplomi o lauree e che per molti anni, in un periodo particolarmente difficile, hanno retto ottimamente per incarico, la direzione didattica, abbiano il diritto di essere ammessi al concorso per soli titoli, perché questi concorrenti hanno di fatto superato tutte le prove.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai concorsi previsti nell'articolo 2, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, possono partecipare anche i maestri elementari che, avendo prestato non meno di 12 anni di servizio di ruolo, siano forniti di diploma di abilitazione all'ufficio direttivo.